
TORNATA DEL 21 GENNAIO 1854

— 5 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio e sensali — Relazione dell'ufficio centrale sugli articoli 6 e 34 rinviati al suo esame — Adozione dell'articolo 6 — Relazione del senatore Alfieri, membro dell'ufficio centrale, sull'aggiunta all'articolo 12 proposta dal senatore Conelli — Nuova proposta del senatore Balbi-Piovera combattuta dal ministro delle finanze — Approvazione dell'aggiunta all'articolo 12 modificata dallo stesso proponente — Adozione dell'articolo 34 — Emendamento all'articolo 35 del senatore De Fornari oppugnato dal senatore Alfieri — Approvazione degli articoli 35 e 36 — Osservazioni sull'articolo 37 del senatore Di Pollone — Spiegazioni del ministro delle finanze — Emendamento del senatore De Fornari all'articolo 38 — Approvazione di quest'articolo e del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni sul dazio dei cereali.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI AGENTI DI CAMBIO ED I SENSALI.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sul progetto di legge riguardante gli agenti di cambio ed i sensali.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale fu sollecito a riunirsi, onde dar pronto compimento all'incarico del quale piacque al Senato di onorarlo nella tornata di ieri. Quest'incarico riflette essenzialmente: primo, il 3° alinea dell'articolo 6, il quale si vorrebbe che fosse riformato nel senso che non appartenga alle Camere di commercio di prefiggere un termine entro il quale possano opporsi coloro che credono di averne diritto, allo svincolamento o alla riduzione delle cedole che servono di cauzione pei mediatori, ma che questo termine sia fissato dalla legge medesima.

La seconda parte dell'incarico rifletterebe il punto delle disposizioni transitorie che possano parere giuste e convenienti di adottare, per riguardo ai sensali da alcun tempo esercenti nella città di Genova, quantunque non provvisti di nomina regolare.

Ecco, o signori, il risultato delle deliberazioni a cui è venuto l'ufficio centrale :

Il 3° alinea dell'articolo 6 si proporrebbe di concepirlo nel modo che segue :

« Chiunque creda di poter fare opposizione a tali domande dovrà presentarle alla segreteria della Camera di commercio entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione. »

Rispetto ai sensali di Genova l'ufficio centrale proporrebbe al Senato due articoli coi numeri 35 e 36 da aggiungersi alla legge dopo l'articolo 34 dove già si contengono disposizioni transitorie, ma riflettenti quei sensali i quali sono provvisti di una nomina regolare.

L'articolo 35 sarebbe così concepito :

« I sensali non provvisti di regolare nomina, esercenti da cinque anni almeno nel distretto della Camera di commercio di Genova, in grazia della eccezionale tolleranza ivi invalsa, uno dei rami di mediazione specificati nell'articolo 79 del Codice di commercio, e che avessero durante un tale esercizio fatta prova di sufficiente perizia e di moralità, potranno per deliberazione della Camera suddetta venire iscritti a ruolo, per l'istesso genere di mediazione, senza che abbiano a subire l'esame di cui nel paragrafo f dell'articolo 5 della presente legge, e ciò sempre quando riempiano d'altronde le condizioni descritte nei paragrafi precedenti dell'istesso articolo.

« Art. 36. I sensali contemplati nell'articolo precedente avranno inoltre il termine di un anno dalla data della loro iscrizione a ruolo per la presentazione della cauzione determinata pel genere di mediazione cui sono dedicati, in conformità del paragrafo 9 dell'articolo 5 della presente legge. »

PRESIDENTE. Per procedere ordinatamente nella discussione degli articoli che sono rimasti in sospeso, io dovrei cominciare a sottoporre all'esame del Senato l'articolo 6. Siccome prevedo che i signori senatori De Fornari e Balbi-Piovera vorranno parlare sugli articoli ora letti dal relatore dell'ufficio centrale, prego perciò li medesimi senatori a sospendere di chiedere la parola fino a che siasi esaminato e votato l'articolo 6.

Di questo articolo è rimasto in sospeso l'ultimo alinea, al quale l'ufficio centrale sostituirebbe la seguente modificazione (*Vedi sopra*).

Se la Camera vuole sentire nuovamente il testo del rimanente dell'articolo, già letto ieri, lo leggerò di nuovo :

« Art. 6. La sovra prescritta cauzione sarà prestata in cedole del debito pubblico.

« Spetterà alla Camera di commercio il decretarne l'approvazione.

« Le domande di riduzione o svincolamento della cauzione dovranno essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante l'esercizio del suo ufficio. »

Si surroga dall'ufficio centrale al terzo alinea il seguente paragrafo (*Vedi sopra*).

Se non vi ha osservazione, metto ai voti l'articolo intiero. Chi lo approva, voglia levarsi.

*(È approvato.)

Passo ora all'articolo 34, di cui darò lettura :

« Art. 34. I mediatori attualmente provvisti di regolare

nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno inscritti d'ufficio nel ruolo.

« Essi dovranno nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge. »

Il senatore Pollone aveva annunziato che proporrebbe delle osservazioni su quest'articolo.

DI POLLONE. Domando perdono, è sull'articolo successivo, vale a dire il 35° del progetto ministeriale.

DI MONTEZEMOLO. Io credo che fu proposta all'ufficio centrale un'aggiunta anche all'articolo 12, e parmi che esso non siasi opposto alla medesima.

ALFIERI. L'ufficio centrale ha preso a considerare come l'aggiunta proposta ieri dall'onorevole senatore Conelli meritasse un nuovo esame per parte del Senato; e siccome esso ora non potrebbe più entrare in discussione sovra la medesima, perchè in seguito al voto dato sull'articolo non si potrebbe ritornarvi sopra, tuttavia l'ufficio centrale, valendosi dell'articolo del regolamento nostro col quale è detto che si possono anche, dopo votati gli articoli, proporre aggiunte, le quali non impingano nelle deliberazioni già prese, richiamerebbe l'attenzione del Senato su quest'argomento, proponendo un alinea concepito ne' seguenti termini :

« Tuttavia è fatta facoltà ai Municipi di prescrivere ai sensali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsi le negoziazioni di un valore inferiore a lire 1000, ma superiore alle lire 500. »

In una memoria presentata dal Municipio di Novara, comunicata dal Ministero, venne già proposta questa modificazione. In essa si fondava quel Municipio sul fatto che la serie delle contrattazioni che hanno generalmente luogo sul mercato di Novara in materia di granaglie, raramente ascendono ad una somma che eguagli le 1000 lire.

L'ufficio centrale ricevendo questa comunicazione aveva esaminato la convenienza di acconciare in questo senso la prima sua compilazione; ma due riflessi ne l'avevano trattenuto: uno era quello che estendendo generalmente alle merci questa disposizione limitativa della somma, ne verrebbe una maggior facilità di produrre mercuriali fittizie, giacchè è molto più facile moltiplicare i contratti minimi che non di far comparire contrattazioni per somme più considerevoli, e che quindi queste finzioni avrebbero potuto avere sui mercati un effetto nocivo. In secondo luogo esso considerava che tali contrattazioni che seguono per minori somme, il più delle volte non si fanno per mezzo di sensali, ma bensì direttamente; tuttavia essendo nuovamente attestata da persone autorevoli, e che ben conoscono le costumanze, i fatti dei diversi centri secondari di commercio, la convenienza di fare simile modificazione, l'ufficio centrale, assecondando la proposta che faceva ieri l'onorevole senatore Conelli, proporrebbe che in seguito all'articolo il quale fu approvato dal Senato, si venisse ad aggiungere la disposizione eccezionale per le contrattazioni relative alle granaglie, di cui ho già dato lettura.

BALBI-PIOVERA. Non è per fare opposizione: vorrei solo che alle parole *sensali di granaglie* si aggiungesse anche *e dei bozzoli*, perchè sui mercati secondari del Piemonte i bozzoli sono un genere di ricchissimo prodotto, e di numerosi contratti, epperò interessa molto che tutti abbiano la mercuriale dei diversi prezzi: pare almeno che questo genere di maggior ricchezza del Piemonte meriti qualche riguardo.

CAVOUO, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole senatore Balbi-Piovera non avrebbe forse inconveniente in sè; ma la credo inutile, giacchè, a mia conoscenza, non esistono sensali di bozzoli su

nessun mercato del Piemonte, nè credo vi siano sensali di bozzoli. Vi sono bensì commessi che comprano; ma per conto di uno e qualche volta di due committenti. Veri sensali di bozzoli non ne conosco, almeno sui mercati del Piemonte.

Di fatti non ve ne potrebbero essere, poichè è questo un ramo di commercio che non dura fuorchè pochi giorni: epperò, ripeto, non vedrei la necessità d'introdurre tale modificazione nella legge.

ALFIERI. Aggiungo a quanto ha detto opportunamente il signor ministro una considerazione, ed è che queste contrattazioni minute, alle quali si vuole avere riguardo nell'articolo ora proposto, si passano sui mercati principali di gragnaglie, invece che l'onorevole signor Balbi-Piovera vorrebbe estendere il beneficio a quei sensali che operano sui mercati inferiori dei bozzoli; ed oia non so se sia conveniente di moltiplicare queste mercuriali, questi mercati.

Non vi sono, mi pare, fuorchè i centri più importanti che danno norme per queste contrattazioni, alle quali norme poi si riferiscono tutti coloro che contrattano per una somma un poco considerevole.

BALBI-PIOVERA. Risponderò al signor ministro, il quale dice di non conoscere sensali di bozzoli, che io non saprei con qual nome chiamare si possano quegli individui che sul mercato di Alessandria sono incaricati di procurarne la vendita e di pesare la merce quando è venduta, e consegnare giornalmente tale vendita al Municipio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Questi individui pesano e constataano i prezzi dei bozzoli, ma non fanno il contratto, e così sono puramente pubblici pesatori delegati dal Municipio, ma non veri sensali, perchè non sono intermediari tra il venditore ed il compratore. L'opera loro non incomincia che allorchè il contratto è fatto e che si tratta di constatare il mercato facendo pesare i bozzoli e notare il prezzo cui sono stati venduti. Come ben si vede non sono sensali.

BALBI-PIOVERA. Egli quindi dell'opera di mediatore non hanno che la mercede, perchè percepiscono quel tanto che è fissato sotto il nome di senseria.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Non percevano mercede che come pesatori.

BALBI-PIOVERA. Dopo queste spiegazioni non insisterò più oltre nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Presumendo che il Senato non frapponga difficoltà a sospendere la votazione dell'articolo 34, e ritornare all'articolo 12, al quale si propone un'aggiunta provocata ieri dalle osservazioni del senatore Conelli ed accettata dall'ufficio centrale in diversa forma, io non ho che a sottoporre alla votazione del Senato quest'aggiunta così concepita (*Vedi sopra*).

CONNELLI. Dopo la mia proposizione di ieri, fatte maggiori considerazioni sul movimento del mercato di Novara, proporrei che invece di lire 500 si riducesse a lire 400 la somma dei contratti che i sensali debbono consegnare.

PRESIDENTE. Si tratta di ridurre la cifra da lire 500 a lire 400.

ALFIERI. L'ufficio centrale non fa difficoltà; egli sta alle informazioni che gli sono date, poichè trattasi di fatti speciali.

CONNELLI. Ove credasi opportuno di rendere ragione delle considerazioni che consigliano quest'aggiunta, soggiungerò che il prezzo dell'avena, per esempio, nei tempi normali è di 7 o 8 lire l'ettolitro al più, per cui 50 ettolitri di avena, se la consegna si dovesse fare per i contratti sulle lire 500, sfuggirebbero alla consegna.

PRESIDENTE. Trattasi dunque di aggiungere una modificazione che ridurrebbe a lire 400 le 500 di cui è tenuto conto nell'aggiunta dell'ufficio centrale.

Se non vi ha altra osservazione, io metto ai voti questa aggiunta.

(Il Senato adotta.)

Riprendo l'articolo 34.

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Domando la parola.

L'articolo di cui si tratta

PRESIDENTE. Scusi, non è quello ancora al quale si riferiscono le osservazioni che intende fare: quello è l'articolo 37, perchè la serie dei numeri venne cambiata: lo leggerò dopo, ed ella potrà allora fare le sue osservazioni.

Metto ai voti l'articolo 34.

Chi lo approvi si levi.

(Il Senato adotta.)

Articolo 35 come fu proposto dall'ufficio centrale. (*Vedi sopra*)

Per apprezzare intieramente la portata di quest'articolo, benchè sia separata e debba essere distinta la votazione, io debbo anche dare nuova lettura dell'articolo 36, il quale compie il pensiero dell'ufficio centrale. (*Vedi sopra*)

È aperta la discussione sull'articolo 35.

BALBI-PIOVERA. Io non ho nessuna difficoltà di adottare quest'articolo; dirò anzi che l'ufficio centrale è andato al di là di quello che io avrei proposto col mio emendamento. Io non difendevo in nessuna maniera, nè intendeva di patrocinare la causa di coloro i quali esercitano irregolarmente la professione di mediatore; ma dal momento che l'ufficio centrale lo ha ammesso, io non posso che applaudire a questa misura. Il mio scopo non era quello di difendere e proteggere gli'imbroglioni, ma di salvare puramente l'esistenza e la professione a numerosi individui che meritano sotto tutti i rapporti di essere protetti.

Per conseguenza, mi associo del tutto al fatto dell'ufficio centrale.

DE FORNARI. La prima osservazione che io avrei a fare è contro la limitazione che l'ufficio centrale ha creduto di introdurre ai sensali nella circoscrizione di Genova. Io parlo di tutti in generale: dappertutto ve ne sono, ed anche in Torino, e gli stessi motivi, che sono applicabili per gli individui genovesi, lo sono pure per gli altri. In tutti i paesi, in Francia in ispecie, ove fui, come è noto, a portata di saperlo, esistono dei *courtiers marrons* in gran numero. Pertanto mi opporrò alla limitazione della circoscrizione di Genova, perchè questo non è stato il mio intendimento, e se su questo primo argomento l'ufficio centrale intende opporsi alle mie modificazioni . . .

ALFIERI. È facile dare spiegazioni del concetto dell'ufficio centrale in questa parte. Se l'ufficio stesso ha proposto di limitare ai sensali esercenti senza titolo legittimo nel distretto della Camera di commercio di Genova il beneficio dell'articolo medesimo, egli è perchè il Governo non ha mai creduto di far eseguire la legge nel distretto della Camera di commercio di Genova, in cui, per così dire, non è mai stata di fatto in vigore mentre altrove lo era. Così, se si può dire che i sensali, che esercitarono finora senza titolo legittimo nel distretto di Genova, non violarono la legge in un certo senso, non si potrebbe egualmente dire che non la violassero coloro che esercitavano nel distretto di altre Camere, perchè la legge era attuata.

Questa differenza è essenzialissima, e come ho già sovra annunciato, non poteva essere disposto l'ufficio centrale a favorire per nessun modo i violatori flagranti di una legge.

L'istesso sentimento porta egualmente l'ufficio centrale, malgrado il vivissimo desiderio che avrebbe di compiacere l'onorevole senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io non conosco nessuna disposizione che abbia fatto eccezione a Genova, e non so come spiegarmi questo privilegio, che si vuol attribuire a quella città, e che potrebbe dar gelosia e produrre degli inconvenienti altrove.

D'altra parte so che in Torino anche (ed io ebbi ad avvedermene in molte circostanze) vi sono degli individui che abitualmente esercitano questa professione apertamente, vanno nei locali di convegno in cui si trattano questa specie d'affari. . .

ALFIERI. Ma non vanno alla borsa.

DE FORNARI. . . e so di più che sono pure stati fatti reclami alla Camera di commercio.

DI POLLONE. Domando la parola solo per dire che i reclami pervenuti alla Camera di commercio sono stati immediatamente trasmessi all'avvocato fiscale, il quale istruisce criminalmente contro questi trasgressori della legge.

DE FORNARI. Io ammetto questo, ma il fatto sta pure che non vi ha nessuna disposizione la quale faccia. . . .

PRESIDENTE. Altro non resta che mettere ai voti l'articolo 35. . . .

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Io non ho fatto che una prima obiezione a quest'articolo: due sono quelle che mi proponeva. . . .

PRESIDENTE. Io credeva che fosse unica, e perciò le accordo la parola.

DE FORNARI. L'altra obiezione che avrei a fare è che nella seconda parte della proposta dell'ufficio centrale si sottopongono questi individui a una parte almeno di quelle formalità costose, onerose, di cui sono inabili, ed è lo stesso che negare quell'ammissione a persone, del resto oneste, e ben capaci a fare utilmente quel che facevano per l'addietro. Si vuole che subiscano più che un esame, un processo, dirò così, sulla loro condotta passata, e che tutti passino sotto questa trafila.

Io invece invoco che siano considerati innocenti nell'intervenzione in tutte queste contrattazioni, e mi fido sulle ragioni che non vorrei ripetere, e che diffusamente ho espresse ieri.

In generale io credo che la stessa disposizione del Codice di commercio bisogna sia riformata, essendo troppo rigorosa, perchè si può applicare alla più innocente intervensione di persone intermediarie. Suppongasi che quelli che hanno dei contratti da fare non possano essi stessi personalmente portare parola dall'uno all'altro, forse perchè impotenti a muoversi, o non abbiano alcuna relazione con quelle persone; in tal caso hanno bisogno di persone intermediarie, ed è naturale che si affidino ad esse o perchè sono di comune confidenza, o almeno di confidenza di colui che vuol fare la vendita o l'acquisto.

Per conseguenza, io dico: bisogna provvedere a che non siano denunciati, condannati, mentre non hanno fatto alcun atto per sè stesso immorale o colpevole. Se quest'azione si può esercitare in un modo il quale si identifichi col caso di quelli che vogliono trattare i loro affari personalmente, io dico che bisogna aprire la strada a che siano coonestati, poichè altrimenti potrebbero essere imputati ed essere puniti. Per tale effetto io aveva immaginata un'addizione all'articolo in cui si dice che sono abrogate le leggi anteriori: io voleva in esso esprimere con un nuovo alinea, che i magistrati che saranno competenti a giudicare, avranno a farsi carico, prima di pronunciare delle penalità, di quelle cir-

stanze che identificano il caso di trattative personali, poichè quelli che hanno degli affari da trattare non possono sempre, come dissi, trattarli personalmente.

Persone intermediarie ve ne sono di tutte qualità; ma non vi sono le agenzie che pubblicano le domande che loro sono fatte di merci, o altre cose; che attirano a sè le persone che possono concorrere?

Bisognerebbe occuparsi di tali individui e sapere sino a qual grado potessero essere imputati compresi nella disposizione della legge. Ma soprattutto insisto in ciò, che personalmente non possono concludersi contrattazioni ed hanno bisogno di intermediari, i quali talvolta fanno questo senza nessun guadagno.

Per queste ragioni, io dico che la seconda parte della proposizione dell'ufficio centrale non sembra ammissibile, perchè distruttiva delle intenzioni che si vollero manifestare a pro di questa numerosa classe di operose persone. . . le quali, non vorrei dirlo, ma è da temere e da evitarsi che in tal guisa compromesse e ridotte a disperante miseria potrebbero accrescere il numero dei pur troppo avversi e insidiatori alle nuove nostre liberali istituzioni, al Governo, al paese.

ALFIERI. Le parole dette dall'onorevole nostro collega senatore De Fornari avranno dato alla Camera una chiarissima idea del suo intendimento: io lascio il Senato giudice della convenienza di tradurre questo intendimento in articolo di legge. Su di un punto soltanto io intendo chiamare l'attenzione del Senato intorno alla questione sollevata, ed è questo: che nè il progetto presentato dal Ministero, nè quello che si è proposto modificato dall'ufficio centrale, tendono per niente a cambiare lo stato della legislazione quale si trova nei termini del codice di commercio: il progetto di legge attuale non aggiunge pur nulla alle esclusioni, ai divieti, per dir meglio, che sono pronunziati dal codice di commercio. Quindi non sarebbe all'attuale progetto che converrebbe aggiungere la disposizione proposta dall'onorevole proponente (qualora il Senato credesse una simile disposizione conveniente), ma bensì al disposto dell'articolo del Codice di commercio, che fa questo divieto; e l'ufficio centrale non crederebbe assolutamente che fosse opportuno di derogare al Codice di commercio con una legge che riflette unicamente le condizioni dell'esercizio della professione di mediatore.

DE FORNARI. Siamo qui appunto per fare delle riforme alle leggi preesistenti.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Per verità mi rincresce di trovarmi in contraddizione con chi amo non solamente a proclamare collega ed amico, ma che potrei con giusta ragione chiamare maestro. Tuttavia in questa circostanza non posso a meno di porre sott'occhio al Senato, che una tale questione fu già lungamente dibattuta da molte e molte Commissioni, le quali ebbero appunto ad occuparsi della questione dei mediatori.

Domanderò al Senato la permissione di leggere quale era l'opinione della Commissione creata in Genova stessa per proporre le modificazioni che potesse convenire d'introdurre nella legge che ora ci occupa.

Così diceva: « illegale, disordinatissimo, pernicioso lo stato in cui si trova la classe degli agenti intermediarii del commercio. Essa vedeva di quanta utilità sarebbe per i medesimi e pel commercio intiero una legge la quale stabilisse norme sicure, efficaci, invariabili, anche severe. Notava che in fatti, quando il corpo dei mediatori sarebbe costituito in modo regolare ed onorevole, e quando sarebbe composto

soltanto di persone degne per probità e capacità di tutta la confidenza, potrebbero i commercianti riposare tranquilli sulle loro operazioni: la qual fiducia si estenderebbe eziandio al commercio esterno; e tutto ciò con grande pro de' mediatori stessi, perchè posti, tanto più per l'avvenire, in condizione onorata, godranno di quella considerazione che ora, colpa di tanti intrusi ed indegni, manca a taluni, e ritraranno dalla loro professione de' vantaggi i quali procacciando loro col tempo un'agiata posizione, allontanerà da essi non che l'occasione, il sospetto di non esattamente soddisfare ai delicati ed importanti doveri del loro ministero.

Ieri sera citavo l'opinione di un magistrato, il quale diceva che « a Genova faceva il mediatore *chi vuole, come vuole e di ciò che vuole*, e soggiungeva essere gli esercenti le senserie i più probi, e noti in numero di 190 circa, ed esistervi altra categoria di persone eccedenti d'oltre il doppio la prima: le quali eserciscono pure la senseria con poca probità e perizia, e per lo più si componeva di negozianti rovinati o quasi falliti, i quali erano più di disdoro che non di aiuto alle mediazioni, siccome dantisi a fare la mediazione per non potere o non sapere far altro. »

Io credo quindi che con queste opinioni, una delle quali parte dalla Commissione nominata in Genova, viensi a provare la necessità di eliminare persone che non erano degne di esercitare quelle funzioni, rendendo così un vero servizio a Genova. E non vale il dire che queste persone non troveranno altrimenti ad occuparsi, poichè se questi sensali abusivi hanno volontà di guadagnarsi onestamente il viver loro, potranno facilmente trovar lavoro in una città come Genova.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35 dell'ufficio centrale.

(È adottato unitamente all'articolo 36, proposto dall'ufficio centrale.)

« Art. 37. I compensi in addietro pattuiti dai mediatori dimissionari in conformità del regolamento della Camera di commercio di Torino, in data del 3 giugno 1836, o di altra Camera di commercio, saranno a carico del Governo dal giorno dell'attivazione di questa legge.

Accordo la parola al senatore Di Pollone, che l'ha chiesta su quest'articolo.

DI POLLONE. Sul terminare della seduta di ieri sera, io mi sono riservato di domandare alla cortesia del signor ministro delle finanze una qualche spiegazione, mentre mi pare che se quest'articolo è un atto di giustizia, ponendo esso tutti i mediatori nella stessa condizione (perchè se alcuno di essi dovesse sopportare il carico d'una pensione, sarebbe in diversa condizione degli altri, quindi esonerandolo, il Ministero ha fatto atto di giustizia), nasce però se mai non mi appongo, da quest'articolo una quistione di principio ed un'altra di attualità.

La quistione di principio mi pare possa facilmente dimostrarsi, perchè non so come trattandosi per le sole pensioni concesse per l'addietro, non vengano lesi quei sensali che attualmente avrebbero compiti i 25 anni di esercizio nelle loro funzioni.

Suppongasì che uno di tali sensali, quando la legge fosse votata nel senso stabilito da quest'articolo, perdesse il diritto di conseguire la pensione: se questi avesse pagato la pensione al suo predecessore, allora avrebbe fatto un sacrificio maggiore, perchè alcuni tra i sensali hanno acquistato la loro carica, e sperano di vedersi ricompensati nella loro vecchia età colla tenue pensione di lire mille che loro verrebbe tolta da questa legge, la quale così avrebbe un effetto

retroattivo; ed è in ciò che mi parve racchiudersi una quistione di principii.

La quistione di attualità versa su altro punto: leggesi nel giornale ufficiale dell'11 corrente una pubblicazione fatta dalla Camera di commercio, in cui fra le altre cose è detto, che il prescelto a succedere al signor Fontana (mediatore agente di cambio dimissionario) nel posto a cui questi ha rinunciato, dovrà sopportare il carico di una pensione vitalizia da corrispondersi al signor Fontana stesso a termini del regolamento del 3 gennaio 1836, e secondo il regolamento medesimo la votazione per concedere il posto vacante lasciato dal signor Fontana avrebbe luogo li 10 gennaio. Pregherei il signor ministro a voler dichiarare se la pensione, qualora fosse concessa ne' limiti del regolamento, prima che la legge fosse votata, non dovrebbe anche far parte di quelle che riconosce l'articolo 35, cioè di quelle che si corrispondono dal Governo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Onde il Senato possa portare un giudizio sopra le disposizioni contenute nell'articolo 35, e sopra i dubbi mossi dall'onorevole senatore Di Pollone, mi occorre dare qualche spiegazione intorno ad una pratica propria dei mediatori di Torino.

Il numero de' mediatori di Torino essendo limitato dalla legge, la carica di mediatore aveva un certo valore apprezzabile in denaro.

Egli è evidente che quando il numero di persone che possono esercitare un certo commercio, un certo ufficio è limitato, l'essere iscritto a questo commercio, a questo ufficio, è di un valore. Tutti sanno qual valore notevole hanno le piazze da procuratore: così le piazze da sensale hanno pur esse un certo valore: a differenza però di quanto esiste per i procuratori, i sensali non sono nominati dal loro predecessori, dalle persone che loro cedono il posto, ma vengono nominati dal Governo, sulla proposta della Camera di commercio.

Io credo che talvolta siasi praticato fra quelli che cedono e quelli che hanno una quasi certezza di ottenere il posto, di corrispondere qualche somma. La Camera di commercio cerca di sradicare questo, che dico, abuso; ma essa permise talora che il sensale che si ritirava imponesse l'obbligo a quello che lo surrogava, obbligo permesso dal regolamento...

DI POLLONE approvato dal Governo

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. approvato dal Governo, imponesse, dico, l'obbligo di pagare, di corrispondere, vita sua durante, una pensione di lire mille.

Ora noi ci troviamo a fronte di alcuni sensali, i quali per ottenere il loro posto hanno dovuto sottostare a queste condizioni: essi debbono ancora oggidì corrispondere una pensione di lire mille al predecessore. Tale obbligo, tale onere era un corrispettivo del favore che loro si faceva ascrivendoli ad un corpo il cui numero era limitato.

Ora che si proclama la libertà d'esercizio delle funzioni di sensale, ora che tutti possono, quando riempiono alle condizioni prescritte dalla legge, esercitare siffatte funzioni, sarebbe una vera ingiustizia il voler mantenere quest'onere dei sensali per un privilegio che più non esiste; quindi il Ministero ha creduto fosse debito di giustizia lo esimerli dall'onere che era loro imposto, e di portare a carico del tesoro queste pensioni.

Il Ministero avvisò poi poterlo tanto più facilmente, in quanto che l'onere è lievissimo; e se non erro, non deve più esistervi che una o due di tali pensioni

DI POLLONE. Ve ne sono due, una di lire 1000 ed un'altra di lire 250 che si corrisponde ad una vedova.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. È un onere di lire 1250 che si corrisponde a persone già di età molto inoltrata, quindi non è grave: ma si andrebbe molto più in là se si volesse dare alle disposizioni vigenti l'interpretazione che pare vorrebbe dargli il senatore preopinante.

Se ho bene inteso quanto ha egli detto, dubiterebbe che tutti i sensali attuali, i quali hanno più di 25 anni di servizio, abbiano acquistato il diritto, ritirandosi, di avere una pensione di 1000 lire.

Ciò in verità non mi pare sostenibile: finchè la legge riconosceva un corpo privilegiato, poteva permettere a' suoi membri, rinunziando a farne parte, di chiedere ed ottenere un corrispettivo da chi li surrogava; ma ora che mercè una disposizione legislativa, cessa siffatto privilegio che non fu ottenuto a titolo oneroso, e che se fu così ottenuto, lo fu illegalmente, non credo che il Governo debba loro accordare un compenso. Coloro che, consenziente il Governo, si sono ritirati, e godono una pensione, hanno una specie di diritto acquistato, il quale vuole essere rispettato: ma quelli che sono nell'attuale godimento di questo privilegio ottenuto a titolo gratuito, e che si vedono privati del medesimo, non hanno diritto a compenso.

Vi è poi un caso speciale pei sensali che in questa circostanza appunto vorrebbero ritirarsi. Io dico schiettamente che non mi crederei, come ministro del commercio, ora che la legge è in discussione, poter sanzionare questo patto.

Il signor senatore Di Pollone diceva che la Camera di commercio ha pubblicato la rinunzia del signor Fontana con la condizione della pensione. Siccome il suo successore non può essere nominato senza l'approvazione del Governo, io dichiaro che aspetterò di vedere l'esito di questa legge prima di pensare alla nomina di un nuovo sensale; e colgo con premura la presente circostanza per dichiararlo apertamente, onde togliere ogni dubbio, e dirò anche ogni speranza al signor Fontana, che d'altronde io credo non essere in bisogno di questa pensione di lire 1000.

DI POLLONE. Risponderò brevi parole, perchè non intendo d'insistere molto: solo pregherei il signor ministro a voler considerare l'argomento, che io adduceva di colui che avesse toccati i 25 anni d'esercizio, e che prima della promulgazione di questa legge, non per volontà propria, ma per un accidente qualunque sia obbligato a rinunciare all'ufficio di sensale. Se questo tale avesse servito oltre 25 anni, se fosse nei termini dai regolamenti sanciti ed approvati dal Governo, domando come gli si potrebbe diniegare una pensione.

Nel caso poi speciale del signor Fontana, mi duole assai-simo il sentire le sfavorevoli disposizioni del signor ministro, mentre il signor Fontana è un onorevole sensale che ha esercito per 50 anni la sua carica ed è all'età di 80 anni. È vero che non abbisogna della pensione perchè è provvisto sufficientemente di beni di fortuna, ma qui è questione di principii, ed io non so veramente se il signor ministro delle finanze, dopo sentite queste nuove considerazioni, non vorrà lasciarsi intenerire.

Io aveva preparato un emendamento, ma credo di dover fare risparmiare tempo al Senato non leggendolo.

PRESIDENTE. Siccome il signor ministro delle finanze non domanda la parola, e pare conseguentemente che non siasi lasciato intenerire, metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.**

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante modificazioni daziarie sui cereali, già stato approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi volume Documenti, pag. 301.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE.**

PRESIDENTE. Resta ancora a votare l'ultimo articolo della legge contenente l'abrogazione delle leggi anteriori, e che avrà il n° 38

« È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento contraria alla presente. »

Il senatore De Fornari bramava parlare su quest'articolo, ma ne ha già anticipato la discussione nell'articolo 35.

DE FORNARI. Poichè qui si rinnova la questione, che è stata combattuta e vinta dagli opposenti, non di meno avendo un aspetto nuovo, bramerei dare lettura di un'aggiunta a quest'articolo, e vedrassi che io la coordinerei, la farei seguito e complemento a quella disposizione del Codice di commercio con cui viene riservata alle parti la facoltà di trattare i propri affari. Siccome questi affari si trattano necessariamente con interposizione di diverse persone, domando se non bisogna provvedere a che le medesime non siano compromesse.

Ecco come la mia aggiunta sarebbe concepita:

« Tuttavia, in ordine alle penalità che, dipendentemente dal disposto dell'articolo 85 del Codice di commercio ed a quelle rinnovate o modificate colla presente legge, segnatamente in quanto concerne l'abusiva intervento di persone non rivestite legalmente delle qualità prescritte per l'esercizio delle funzioni di agenti di cambio o sensali . . . » (Interruzione)

Le ammende non sono più le stesse, giacchè con questa legge si è fatta una modificazione a questo riguardo, portando le multe da lire 500 sino a 3000.

PRESIDENTE. Non si tratta di multe cresciute: sono le cifre delle cauzioni che furono aumentate.

DE FORNARI. A me pare che sia un aumento di somme nelle multe.

ALFIERI. Relativamente alle pene stabilite dal Codice non si è fatta modificazione. Osserverò tuttavia che le pene comminate dal presente progetto riflettono i mediatori e non quelli che sono sotto il divieto posto nel Codice di commercio.

DE FORNARI. Benissimo: può essere che siano relativi al mediatore, ma non saranno applicabili alle persone intermedie?

Continuerò ora la lettura del primo alinea della mia aggiunta:

« . . . Il tribunale competente, a termine del citato articolo avrà facoltà di tener conto delle circostanze da cui risulti la loro intervento aver costituito il caso che si identifich con quello in cui le parti abbiano voluto trattar l'affare per

sonalmente, giusta la riserva di cui nell'articolo suddetto, comunque valendosi, per necessità o comodo, di persone intermediarie di loro confidenza »

Questa è una modificazione la quale metterà sulla via i tribunali di prendere in considerazione i particolari per cui si possa identificare il caso in cui le parti abbiano voluto trattare l'affare personalmente.

Il secondo alinea sarebbe così concepito:

« Ad ogni modo, ove risultasse, per la frequenza di atti simili tra varie parti, l'abituale abuso, ancorchè non sia luogo a pronunziare la comminata penalità, il tribunale potrà ordinare che il prevenuto rimanga escluso per un tempo non maggiore di due anni dall'ingresso alla Borsa.

« La stessa facoltà di applicare discrezionalmente tale temporaria esclusione apparterrà alla Camera di commercio ove sia formalmente reclamata da almeno tre agenti di cambio o sensali motivatamente, e con cognizione di causa ciò risulti necessario al buon ordine ed all'eseguimento della legge. »

Con questo intendo di impedire gli abusi e di far sì che altri non soffra danno; se taluno ha scelto di trattare personalmente i suoi interessi con intervento di persona in cui ha confidenza, non vi ha ragione di applicare pena. Che se risultasse esservi colpa di dolo per parte delle persone che si resero intermediarie, la giustizia punitiva avrebbe l'ordinario suo corso.

Tale, onorevoli colleghi, è l'intendimento dell'aggiunta che le mie convinzioni mi inducono a proporre e raccomandarvi.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari propone tre alinea da aggiungersi all'articolo 38, con cui sono abrogate le altre leggi. La sua proposizione è concepita in questi termini. (*Vedi sopra*)

In primo luogo io debbo chiedere se vi ha chi appoggi quest'aggiunta.

(Non è appoggiata.)

Non resta che porre ai voti l'articolo 38 ed ultimo della legge.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio, debbo interrogare il Senato se intende di subito ciò fare, non ostante che questa legge abbia dovuto subire varie modificazioni, per le quali il testo non può in questo momento dirsi corretto, o se crede invece di riferirsi all'attenzione dell'ufficio centrale e di presidenza, i quali avranno tutta la cura a che la relazione finale, quella che sarà trasmessa alla Camera dei deputati sia pienamente conforme a ciò che nel Senato si è votato.

Ciò posto, io debbo annunziare fin d'ora l'ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Al tocco vi sarà riunione negli uffici per l'esame della legge testè presentata dal signor ministro delle finanze; quindi alle due seduta pubblica per la discussione delle leggi seguenti: Primo, modificazione alla legge 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale; secondo, cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città.

Le relazioni sopra queste due leggi sono già in corso di stampa e saranno distribuite domani mattina. Si udrà poi anche la relazione del progetto di legge riguardante l'avanzamento militare, del quale è relatore il signor marchese Colli, ed allora il Senato deciderà, siccome si tratta di legge d'urgenza, se debba passarsi immediatamente alla discussione del medesimo.

(Si passa all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	59
Voti favorevoli	57
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per lunedì alle ore 1 pomeridiane negli uffici, ed alle 2 in seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.